

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI STRANIERI

nei casi in cui sussistano i requisiti richiesti dalla normativa vigente

Prestazione	Titolo di soggiorno	Accesso alla prestazione	Normative di riferimento – Sentenze – Azioni da intraprendere
ASSEGNO SOCIALE	Carta di soggiorno /Permesso soggiorno CE-per soggiornanti di lungo periodo	SI	Direttiva 2003/109 CE - Art. 41 TUI – Legge 388/2000
	Permesso soggiorno Asilo politico	SI	Art. 27 Decreto legislativo 251/2007
	Permesso soggiorno Protezione sussidiaria	SI	Art. 27 Decreto legislativo 251/2007
	Permesso per famiglia (rilasciato a familiari ricongiunti di titolare di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria)	SI	Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007 <i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i>
	Permesso soggiorno almeno di durata annuale	NO	ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per gli stranieri titolari di permesso di durata non inferiore ad un anno - Legge 388/2000 ha stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE <i>Vedi Ordinanza 10460/2013 Corte Cassazione, in materia di stabile residenza in Italia. Il caso specifico riguarda uno straniero titolare di permesso per lungosoggiornanti, che aveva presentato domanda di A.S. prima del 2009. La prestazione era stata negata a causa della presenza non continuativa in Italia. La Corte però, oltre a riconoscere che l'assenza dal territorio non fa venir meno il requisito della stabile residenza, facendo riferimento alle Sentenze della Corte Costituzionale, sostiene che il permesso per lungosoggiornanti non è requisito necessario per fruire dell'assegno sociale.</i> <i>Vedi sentenza Tribunale Brindisi 24/1/2012 in analogia a C.Cost. 306/2008 e 11/2009 concede la prestazione a straniero privo di carta per mancanza requisito reddituale</i> <i>Predisporre pertanto ricorsi amministrativi e successivamente giudiziari sulla base</i>

			<p>di quanto stabilito dalla Sentenza di Brindisi, ma ancor più dalle Sentenze della C.C. 187/2010 e 329/2011 e 40/2013 che hanno stabilito che quando si tratta di prestazioni destinate a far fronte al sostentamento della persona qualsiasi discriminazione è in contrasto con l'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e con i principi della nostra Costituzione</p>
	<p>Permesso di soggiorno anche di durata inferiore all'anno rilasciato a extracomunitario che presenta legami con più di uno Stato Membro dell'Unione</p>	SI	<p>Regolamento UE 1231/2010 che stabilisce che i regolamenti comunitari si applicano a tutti i cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento 883/2004 sono elencate (allegato X) le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese, e fra queste vi è l'assegno sociale.</p> <p>N.B. Il regolamento parla di "legami" con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di "lavoro" svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</p>
	<p>Permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno</p>	NO	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per gli stranieri titolari di permesso di durata non inferiore ad un anno - Legge 388/2000 ha stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti</p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p>Occorre valutare caso per caso rispetto alla situazione complessiva dello straniero ed alla tipologia del permesso in suo possesso, per affrontare eventuale contenzioso. In particolare occorre prendere in esame, piuttosto che la durata del permesso di soggiorno, l'esistenza o meno di legami stabili e non episodici o temporanei con il territorio nazionale.</p>
	<p>Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno</p>	NO	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per gli stranieri titolari di permesso di durata non inferiore ad un anno - Legge 388/2000 ha stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i</p>

			<p><i>lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal <u>Regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X</u> indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini: Tra queste figurano anche prestazioni quali l' assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</i></p> <p><i>Vedi sull'argomento <u>Sentenza Cassazione 17966/11</u> che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra <u>Comunità Europea e Regno del Marocco</u> firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</i></p> <p><i>Vedi anche <u>Trib. Verona 18.11.2009</u> (ind. Speciale ciechi ventisimisti), <u>Trib. Genova 3.6.2009</u> (inv.civ citt. Marocco) <u>Trib. Lucca 17.1.2013</u> (pensione inv.civ.), <u>Trib. Tivoli 15.11.2011</u> (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), <u>Trib. R.Emilia 3.7.2012</u> (ass. maternità comune familiare cittadino Turco)</i></p>
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u>
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p><u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>Vedi sentenza <u>Trib. Treviso 13/12/2011</u> che concede la prestazione nei primi 3 mesi al comunitario che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</i></p>
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u>

	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi allo straniero che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>
	Permesso di soggiorno apolide Familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide	SI	<p>La problematica relativa alla concessione delle prestazioni assistenziali in favore degli apolidi, è raramente trattata.</p> <p>L'art. 1 TUI stabilisce l'obbligo di pari trattamento dell'apolide con il cittadino extracomunitario. Più oltre si spingono gli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 che prevedono il diritto di pari trattamento con il cittadino, in favore dell'apolide (e dei suoi familiari e superstiti) che ha esercitato il diritto di circolazione e di stabilimento nel territorio dell'Unione.</p> <p>Inoltre la Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata con L. 306/1962, stabilisce all'art. 23 che "in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono ... lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini"</p>
ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE	Carta di soggiorno /Permesso soggiorno CE-per soggiornanti di lungo periodo	SI	Direttiva 2003/109 CE - Art. 41 TUI - Legge 388/2000
	Permesso soggiorno Asilo politico	SI	Art. 27 Decreto legislativo 251/2007
	Permesso soggiorno Protezione sussidiaria	SI	Art. 27 Decreto legislativo 251/2007
	Permesso per famiglia (rilasciato a familiari ricongiunti di titolare di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria)	SI	<p>Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</p> <p><i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince pertanto che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia, quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i></p>

	Permesso soggiorno almeno di durata annuale	SI A seguito sentenza C.C.	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per gli stranieri titolari di permesso di durata non inferiore ad un anno</p> <p>La Legge 388/2000 aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti. Con la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000</p>
	Permesso di soggiorno anche di durata inferiore all'anno rilasciato a straniero che presenta legami con più di uno Stato Membro dell'Unione	SI	<p>Regolamento UE 1231/2010 ha stabilito che il regolamento comunitario 883/2004 si applica anche ai cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento 883/2004(allegato X) sono elencate le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese e tra queste sono comprese le "pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili" .</p> <p><i>N.B. Il regolamento parla di "legami" con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di "lavoro" svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</i></p>
	Permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno	NO	<p>Art. 41 TUI – Legge 388/2000</p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p><i>Occorre valutare caso per caso rispetto alla situazione complessiva dello straniero ed alla tipologia del permesso in suo possesso, per affrontare eventuale contenzioso.</i></p> <p><i>In particolare occorre prendere in esame, piuttosto che la durata del permesso di soggiorno, l'esistenza o meno di legami stabili e non episodici o temporanei con il territorio nazionale.</i></p>
	Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno di durata almeno annuale	SI a seguito Sentenza C. C.	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per gli stranieri titolari di permesso di durata non inferiore ad un anno</p> <p>La Legge 388/2000 aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti. Con la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000</p>

	<p>Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore ad 1 anno</p>	<p>NO</p>	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per gli stranieri titolari di permesso di durata non inferiore ad un anno</p> <p>La Legge 388/2000 aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti. Con la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Qualora però fossero in possesso di un permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno, si può applicare quanto definito dagli accordi euro-mediterranei, sempre che lo straniero sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</p> <p>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini. Tra queste figurano anche prestazioni quali l'assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</p> <p>Vedi sull'argomento Sentenza Cassazione 17966/11 che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra Comunità Europea e Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</p> <p>Vedi anche Trib. Verona 18.11.2009 (ind. Speciale ciechi ventisimisti), Trib. Genova 3.6.2009 (inv.civ citt. Marocco) Trib. Lucca 17.1.2013 (pensione inv.civ.), Trib. Tivoli 15.11.2011 (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), Trib. R.Emilia 3.7.2012 (ass. maternità comune familiare cittadino Turco)</p>
--	--	-----------	--

	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi al comunitario che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi allo straniero che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>
	Permesso di soggiorno apolide Familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide	SI	<p>La problematica relativa alla concessione delle prestazioni assistenziali in favore degli apolidi, è molto raramente trattata.</p> <p>L'art. 1 TUI stabilisce l'obbligo di pari trattamento dell'apolide con il cittadino extracomunitario. Più oltre si spingono gli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 che prevedono il diritto di pari trattamento con il cittadino, in favore dell'apolide (e dei suoi familiari e superstiti) che ha esercitato il diritto di circolazione e di stabilimento nel territorio dell'Unione.</p> <p>Inoltre la Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata con L. 306/1962, stabilisce all'art. 23 che "in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini"</p>

PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE	Carta di soggiorno /Permesso soggiorno CE-per soggiornanti di lungo periodo	SI	Direttiva 2003/109 CE - Art. 41 TUI – Legge 388/2000
	Permesso soggiorno Asilo politico	SI	Art. 27 Decreto legislativo 251/2007
	Permesso soggiorno Protezione sussidiaria	SI	Art. 27 Decreto legislativo 251/2007
	Permesso per famiglia (rilasciato a familiari ricongiunti di titolare di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria)	SI	Art. 22 e art. Decreto-legislativo-251-del-19-novembre-2007- Art.-27 <i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i>
	Permesso soggiorno almeno di durata annuale	SI A seguito sentenza C.C.	ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per i titolari di permesso di durata almeno annuale <i>La Legge 388/2000 aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti, ma la Sentenza della Corte Costituzionale 40/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000. Pertanto oggi spetta la prestazione allo straniero in possesso di un titolo di soggiorno di durata annuale. In precedenza la Sentenza della Corte Costituzionale 11/2009 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000 laddove lo straniero non fosse in possesso del titolo di lungosoggiornanti a causa della carenza del requisito reddituale, e pertanto era necessario essere regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni, requisito oggi superato dalla nuova sentenza della Corte.</i>
	Permesso di soggiorno anche di durata inferiore all'anno rilasciato a straniero che presenta legami con più di uno Stato Membro dell'Unione	SI	Regolamento UE 1231/2010 ha stabilito che il regolamento comunitario 883/2004 si applica anche ai cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento 883/2004 sono elencate (allegato X) le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese e tra queste sono comprese le “pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili” . <i>N.B. Il regolamento parla di “legami” con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune</i>

			<p>sue circolari, modificando i termini parla invece di "lavoro" svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</p>
	<p>Permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno</p>	NO	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per i titolari di permesso di durata almeno annuale</p> <p>La Legge 388/2000 aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti, ma la Sentenza della Corte Costituzionale 40/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000. Pertanto oggi spetta la prestazione allo straniero in possesso di un titolo di soggiorno di durata annuale.</p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p>Occorre valutare caso per caso rispetto alla situazione complessiva dello straniero ed alla tipologia del permesso in suo possesso, per affrontare eventuale contenzioso. In particolare occorre prendere in esame, piuttosto che la durata del permesso di soggiorno, l'esistenza o meno di legami stabili e non episodici o temporanei con il territorio nazionale.</p>
	<p>Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno di durata almeno annuale</p>	SI a seguito sentenza C.C.	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per gli stranieri titolari di permesso di durata non inferiore ad un anno</p> <p>La Legge 388/2000 aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti. Con la Sentenza della Corte Costituzionale 40/2013 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000</p>
	<p>Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore ad 1 anno</p>	NO	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per gli stranieri titolari di permesso di durata non inferiore ad un anno</p> <p>La Legge 388/2000 aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti. Con la Sentenza della Corte Costituzionale 40/2013 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Qualora però fossero in possesso di un permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno, si può applicare quanto definito dagli accordi euro-mediterranei, sempre che lo straniero sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</p> <p>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro</p>

			<p>familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X, indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini. Tra queste figurano anche prestazioni quali l'assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</p> <p>Vedi sull'argomento Sentenza Cassazione 17966/11 che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra Comunità Europea e Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</p> <p>Vedi anche Trib. Verona 18.11.2009 (ind. Speciale ciechi ventisimisti), Trib. Genova 3.6.2009 (inv.civ citt. Marocco), Trib. Lucca 17.1.2013 (pensione inv.civ.), Trib. Tivoli 15.11.2011 (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), Trib. R.Emilia 3.7.2012 (ass. maternità comune familiare cittadino Turco)</p>
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi al comunitario che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>

	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi allo straniero che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>
	Permesso di soggiorno apolide Familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide	SI	<p>La problematica relativa alla concessione delle prestazioni assistenziali in favore degli apolidi, è molto raramente trattata.</p> <p><i>L'art. 1 TUI stabilisce l'obbligo di pari trattamento dell'apolide con il cittadino extracomunitario. Più oltre si spingono gli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 che prevedono il diritto di pari trattamento con il cittadino, in favore dell'apolide (e dei suoi familiari e superstiti) che ha esercitato il diritto di circolazione e di stabilimento nel territorio dell'Unione.</i></p> <p><i>Inoltre la Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata con L. 306/1962, stabilisce all'art. 23 che "in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini"</i></p>
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	Carta di soggiorno /Permesso soggiorno CE-per soggiornanti di lungo periodo	SI	Direttiva 2003/109 CE - Art. 41 TUI – Legge 388/2000
	Permesso soggiorno Asilo politico	SI	Art. 27 Decreto legislativo 251/2007
	Permesso soggiorno Protezione sussidiaria	SI	Art. 27 Decreto legislativo 251/2007

	Permesso per famiglia (rilasciato a familiari ricongiunti di titolare di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria)	SI	<p><u>Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</u></p> <p><i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i></p>
	Permesso soggiorno almeno di durata annuale	SI A seguito sentenza C.C.	<p><u>ART. 41 TUI</u> prevede accesso alla prestazione ai titolari di un permesso di durata almeno annuale</p> <p><u>Legge 388/2000</u> aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti, ma con la <u>Sentenza della Corte Costituzionale 40/2013</u>, viene dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 80 legge 388/2000, pertanto è sufficiente essere titolari di un permesso di durata annuale.</p> <p>La precedente Sentenza della <u>Corte Costituzionale 306/2008</u> aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 <u>legge 388/2000</u> laddove lo straniero non fosse in possesso del titolo di lungosoggiornanti a causa della carenza del requisito reddituale, pertanto precedentemente all'ultima pronuncia, lo straniero doveva essere comunque regolarmente presente nel nostro Paese da almeno 5 anni.</p>
	Permesso di soggiorno anche di durata inferiore all'anno rilasciato a straniero che presenta legami con più di uno Stato Membro dell'Unione	SI	<p><u>Regolamento UE 1231/2010</u> ha stabilito che il regolamento comunitario 883/2004 si applica anche ai cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento <u>883/2004 sono elencate (allegato X)</u> le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese, e tra queste sono comprese "pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili"</p> <p><i>N.B. Il regolamento parla di "legami" con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di "lavoro" svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</i></p>
	Permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno	NO	<p><u>Art. 41 TUI – Legge 388/2000</u></p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p><i>Occorre valutare caso per caso rispetto alla situazione complessiva dello straniero</i></p>

			<i>ed alla tipologia del permesso in suo possesso, per affrontare eventuale contenzioso. In particolare occorre prendere in esame, piuttosto che la durata del permesso di soggiorno, l'esistenza o meno di legami stabili e non episodici o temporanei con il territorio nazionale.</i>
	Lavoratori o ex lavoratori Tunisini , Marocchini , Algerini , Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno di durata almeno annuale	SI A seguito sentenza C.C.	ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione ai titolari di un permesso di durata almeno annuale Legge 388/2000 aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti, ma con la Sentenza della Corte Costituzionale 40/2013 , viene dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 80 legge 388/2000, pertanto è sufficiente essere titolari di un permesso di durata annuale.
	Lavoratori o ex lavoratori Tunisini , Marocchini , Algerini , Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno	NO	ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione ai titolari di un permesso di durata almeno annuale Legge 388/2000 aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti, ma con la Sentenza della Corte Costituzionale 40/2013 , viene dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 80 legge 388/2000, pertanto è sufficiente essere titolari di un permesso di durata annuale. POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE <i>Qualora però fossero in possesso di un permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno, si può applicare quanto definito dagli accordi euro-mediterranei, sempre che lo straniero sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</i> <i>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X, indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini. Tra queste figurano anche prestazioni quali assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i</i>

			<p>ciechi e sordi.</p> <p>Vedi sull'argomento Sentenza Cassazione 17966/11 che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra Comunità Europea e Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</p> <p>Vedi anche Trib. Verona 18.11.2009 (ind. Speciale ciechi ventisimisti), Trib. Genova 3.6.2009 (inv.civ citt. Marocco), Trib. Lucca 17.1.2013 (pensione inv.civ.), Trib. Tivoli 15.11.2011 (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), Trib. R.Emilia 3.7.2012 (ass. maternità comune familiare cittadino Turco)</p>
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi al comunitario che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi allo straniero che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>

	<p>Permesso di soggiorno apolide</p> <p>Familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide</p>	SI	<p>La problematica relativa alla concessione delle prestazioni assistenziali in favore degli apolidi, è molto raramente trattata.</p> <p><i><u>L'art. 1 TUI</u> stabilisce l'obbligo di pari trattamento dell'apolide con il cittadino extracomunitario. Più oltre si spingono gli <u>artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004</u> che prevedono il diritto di pari trattamento con il cittadino, in favore dell'apolide (e dei suoi familiari e superstiti) che ha esercitato il diritto di circolazione e di stabilimento nel territorio dell'Unione.</i></p> <p><i>Inoltre la <u>Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata con L. 306/1962</u>, stabilisce all'art. 23 che "in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini"</i></p>
INDENNITA' DI FREQUENZA	Carta di soggiorno /Permesso soggiorno CE-per soggiornanti di lungo periodo	SI	<u>Direttiva 2003/109 CE - Art. 41 TUI – Legge 388/2000</u>
	Permesso soggiorno Asilo politico	SI	<u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u>
	Permesso soggiorno Protezione sussidiaria	SI	<u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u>
	Permesso per famiglia (rilasciato a familiari ricongiunti di titolare di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria)	SI	<p><u>Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</u></p> <p><i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i></p>
	Permesso soggiorno almeno di durata annuale	SI A seguito sentenza C.C.	<p><u>ART. 41 TUI</u> prevede accesso alla prestazione ai titolari di permesso di durata almeno annuale.</p> <p><i>La <u>Legge 388/2000</u> aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti. Con la Sentenza della <u>Corte Costituzionale 329/2011</u> viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000, pertanto la prestazione spetta a tutti gli stranieri in possesso di un regolare permesso di durata almeno annuale.</i></p>

	<p>Permesso di soggiorno anche di durata inferiore all'anno rilasciato a straniero che presenta legami con più di uno Stato Membro dell'Unione</p>	<p>SI</p>	<p><u>Regolamento UE 1231/2010</u> ha stabilito che il regolamento comunitario 883/2004 si applica ai cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento <u>883/2004 sono elencate (allegato X)</u> le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese, e tra queste sono comprese le “pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili”</p> <p><i>N.B. Il regolamento parla di “legami” con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di “lavoro” svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</i></p>
	<p>Permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno</p>	<p>NO</p>	<p><u>ART. 41 TUI</u> prevede accesso alla prestazione ai titolari di permesso di durata almeno annuale.</p> <p>La <u>Legge 388/2000</u> aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti. Con la <u>Sentenza della Corte Costituzionale 329/2011</u> viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000, pertanto la prestazione spetta a tutti gli stranieri in possesso di un regolare permesso di durata almeno annuale.</p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p><i>Occorre valutare caso per caso rispetto alla situazione complessiva dello straniero ed alla tipologia del permesso in suo possesso, per affrontare eventuale contenzioso</i></p> <p><i>In particolare occorre prendere in esame, piuttosto che la durata del permesso di soggiorno, l'esistenza o meno di legami stabili e non episodici o temporanei con il territorio nazionale.</i></p>
	<p>Lavoratori o ex lavoratori <u>Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi</u> e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno di durata almeno annuale</p>	<p>SI</p> <p>A seguito sentenza C.C.</p>	<p><u>ART. 41 TUI</u> prevede accesso alla prestazione ai titolari di permesso di durata almeno annuale.</p> <p>La <u>Legge 388/2000</u> aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti. Con la <u>Sentenza della Corte Costituzionale 329/2011</u> viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000, pertanto la prestazione spetta a tutti gli stranieri in possesso di un regolare permesso di durata almeno annuale.</p>

	<p>Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno</p>	<p>NO</p>	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione ai titolari di permesso di durata almeno annuale.</p> <p>La Legge 388/2000 aveva stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti. Con la Sentenza della Corte Costituzionale 329/2011 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 388/2000, pertanto la prestazione spetta a tutti gli stranieri in possesso di un regolare permesso di durata almeno annuale.</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Qualora però fossero in possesso di un permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno, si può applicare quanto definito dagli accordi euro-mediterranei, sempre che lo straniero sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</p> <p>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini. Tra queste figurano anche prestazioni quali l'assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</p> <p>Vedi sull'argomento Sentenza Cassazione 17966/11 che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra Comunità Europea e Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</p> <p>Vedi anche Trib. Verona 18.11.2009 (ind. Speciale ciechi ventisimisti), Trib. Genova 3.6.2009 (inv.civ citt. Marocco), Trib. Lucca 17.1.2013 (pensione inv.civ.),</p>
--	---	-----------	--

			<u>Trib. Tivoli 15.11.2011</u> (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), <u>Trib. R.Emilia 3.7.2012</u> (ass. maternità comune familiare cittadino Turco)
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u>
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u> POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE <i>Vedi <u>sentenza Trib. Treviso 13/12/2011</u> che concede la prestazione nei primi 3 mesi al comunitario che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</i>
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u>
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u> POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE <i>Vedi <u>sentenza Trib. Treviso 13/12/2011</u> che concede la prestazione nei primi 3 mesi allo straniero che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</i>
	Permesso di soggiorno apolide Familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide	SI	La problematica relativa alla concessione delle prestazioni assistenziali in favore degli apolidi, è molto raramente trattata. <i><u>L'art. 1 TUI</u> stabilisce l'obbligo di pari trattamento dell'apolide con il cittadino extracomunitario. Più oltre si spingono gli <u>artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004</u> che prevedono il diritto di pari trattamento con il cittadino, in favore dell'apolide (e dei suoi familiari e superstiti) che ha esercitato il diritto di circolazione e di stabilimento nel territorio dell'Unione. <i>Inoltre la <u>Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata con L. 306/1962</u>, stabilisce all'art. 23 che "in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini"</i></i>

PRESTAZIONI IN FAVORE DEI CIECHI CIVILI E DEI SORDI	Carta di soggiorno /Permesso soggiorno CE-per soggiornanti di lungo periodo	SI	<u>Direttiva 2003/109 CE - Art. 41 TUI – Legge 388/2000</u>
	Permesso soggiorno Asilo politico	SI	<u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u>
	Permesso soggiorno Protezione sussidiaria	SI	<u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u>
	Permesso per famiglia (rilasciato a familiari ricongiunti di titolare di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria)	SI	<p><u>Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</u></p> <p><i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i></p>
	Permesso soggiorno almeno di durata annuale	NO	<p><u>ART. 41 TUI</u> prevede accesso alla prestazione ai titolari di permesso di durata almeno annuale - <u>Legge 388/2000</u> ha stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>Non esistono per queste prestazioni pronunciamenti della Corte Costituzionale. Occorre sull'argomento avviare le azioni giudiziarie, al fine di avere pronunciamenti della Corte, che dichiarino l'incostituzionalità dell'art 80 della <u>Legge 388/2000</u> anche su queste materie, sulla base dei principi affermati nelle <u>Sentenze della C. Costituzionale 187/2010, 329/2011 e 40/2013</u></i></p>
	Permesso di soggiorno anche di durata inferiore all'anno rilasciato a straniero che presenta legami con più di uno Stato Membro dell'Unione	SI	<p><u>Regolamento UE 1231/2010</u> ha stabilito che il regolamento comunitario 883/2004 si applica anche ai cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento <u>883/2004</u> sono elencate <u>(allegato X)</u> le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese e tra queste sono comprese le “pensioni e indennità ai ciechi civili”.</p> <p><i>N.B. Il regolamento parla di “legami” con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di “lavoro” svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</i></p>

	<p>Permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno</p>	<p>NO</p>	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione ai titolari di permesso di durata almeno annuale - Legge 388/2000 ha stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti</p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p><i>Tenendo presente che non abbiamo pronunciamenti su queste prestazioni, in caso di permessi di soggiorno di durata inferiore all'anno andrà valutata attentamente la motivazione per cui lo straniero ha un permesso di durata limitata, al fine di evitare pronunciamenti negativi che potrebbero inficiare l'accesso alle prestazioni anche per i titolari di permessi superiori all'anno.</i></p>
	<p>Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno</p>	<p>NO</p>	<p>ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione ai titolari di permesso di durata almeno annuale - Legge 388/2000 ha stabilito accesso solo a titolari di permesso lungosoggiornanti</p> <p><i>In questi casi occorre porre all'attenzione del giudice sia i principi asseriti dalle Sentenze della Corte Costituzionale 187/2010, 329/2011 e 40/2013 sia quanto definito negli accordi euro-mediterranei in tema di parità fra lavoratori di questi Paesi Terzi e lavoratori Italiani, nel caso in cui il richiedente sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</i></p> <p><i>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono infatti che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X, indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini. Tra queste figurano anche prestazioni quali l'assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</i></p> <p><i>Vedi sull'argomento Sentenza Cassazione 17966/11 che concede pensione di</i></p>

			<p><i>invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra Comunità Europea e Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</i></p> <p>Vedi anche Trib. Verona 18.11.2009 (ind. Speciale ciechi ventisimisti), Trib. Genova 3.6.2009 (inv.civ citt. Marocco), Trib. Lucca 17.1.2013 (pensione inv.civ.), Trib. Tivoli 15.11.2011 (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), Trib. R.Emilia 3.7.2012 (ass. maternità comune familiare cittadino Turco)</p>
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi al comunitario che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi allo straniero che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>

	<p>Permesso di soggiorno apolide</p> <p>Familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide</p>	SI	<p>La problematica relativa alla concessione delle prestazioni assistenziali in favore degli apolidi, è molto raramente trattata.</p> <p><i><u>L'art. 1 TUI</u> stabilisce l'obbligo di pari trattamento dell'apolide con il cittadino extracomunitario. Più oltre si spingono gli <u>artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004</u> che prevedono il diritto di pari trattamento con il cittadino, in favore dell'apolide (e dei suoi familiari e superstiti) che ha esercitato il diritto di circolazione e di stabilimento nel territorio dell'Unione.</i></p> <p><i>Inoltre la <u>Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata con L. 306/1962</u>, stabilisce all'art. 23 che "in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini"</i></p>
<p>ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI</p> <p>Concesso in casi particolari al padre o ad altri soggetti</p>	Carta di soggiorno /Permesso soggiorno CE-per soggiornanti di lungo periodo	SI	<u>Direttiva 2003/109 CE – Art. 66 L. 448/98 – Art. 11 Decreto 452/2000 - Art. 74 D.Lgs 151/2001</u>
	Permesso soggiorno Asilo politico	SI	<u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u> <u>Messaggio INPS 12712/2007</u>
	Permesso soggiorno Protezione sussidiaria	SI	<u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u> <u>Messaggio INPS 2226 del 29/1/2008</u>
	Permesso per famiglia (rilasciato a familiari ricongiunti di titolare di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria)	SI	<u>Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</u>
			<i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i>

	<p>Permesso soggiorno almeno di durata annuale</p>	<p>NO</p>	<p><u>Art. 74 D.Lgs 151/2001</u> già <u>art. 66 L. 448/98</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>La norma esclude l'accesso a questi stranieri. Occorre però avviare azioni giudiziarie, sulla base dei principi enunciati dalle <u>sentenze C.C. 187/2010 e 329/2011</u> e da ultimo <u>Sentenza 40/2013</u>, dato – fra l'altro – che si tratta di una prestazione soggetta ad un limite ISEE molto esiguo.</i></p> <p><i>Vedi anche <u>Tribunale di Firenze 2940/2011</u>, per la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni in favore di cittadina straniera titolare di Permesso per apolide. Nella pronuncia viene evidenziata la contrarietà del decreto istitutivo della prestazione, al divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU in caso di diritti fondamentali che mirano a soddisfare bisogni primari inerenti la sfera di tutela della persona umana</i></p>
	<p>Permesso di soggiorno anche di durata inferiore all'anno rilasciato a straniero che presenta legami con più di uno Stato Membro dell'Unione</p>	<p>NO</p>	<p><u>Art. 74 D.Lgs 151/2001</u> già <u>art. 66 L. 448/98</u></p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p><u>Regolamento UE 1231/2010</u> ha stabilito che il regolamento comunitario 883/2004 si applica anche ai cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento <u>883/2004 sono elencate (allegato X) le</u> “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese, e tra queste sono comprese prestazioni quali l'assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni ed indennità per ciechi e sordi.</p> <p><i>Nell'allegato X, questa prestazione non è inclusa. La giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazioni di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>N.B. Il regolamento parla di “legami” con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di “lavoro” svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</i></p>

	<p>Permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno</p>	<p>NO</p>	<p>Art. 74 D.Lgs 151/2001 già art. 66 L. 448/98</p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p><i>E' opportuno innanzitutto "rompere il fronte" per gli stranieri titolari di "semplice" permesso di durata di un anno o più.</i></p>
	<p>Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno</p>	<p>NO</p>	<p>Art. 74 D.Lgs 151/2001 già art. 66 L. 448/98</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>In questi casi, oltre a sostenere i principi delle sentenze della C.Cost. 187/2010 e 329/2011, da ultimo Sentenza 40/2013 si potrà chiedere l'applicazione degli accordi euro-mediterranei, sempre che lo straniero sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</i></p> <p><i>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini. Tra queste figurano anche le prestazioni quali assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</i></p> <p><i>Anche se nell'allegato X questa prestazione non è inclusa la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono soggette a valutazioni di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p>

			<p>Vedi anche Tribunale di Firenze 2940/2011, per la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni in favore di cittadina straniera titolare di Permesso per apolide. Nella pronuncia viene evidenziata la contrarietà del decreto istitutivo della prestazione, al divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU in caso di diritti fondamentali che mirano a soddisfare bisogni primari inerenti la sfera di tutela della persona umana</p> <p>Vedi sull'argomento Sentenza Cassazione 17966/11 che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra Comunità Europea e Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</p> <p>Vedi anche Trib. Verona 18.11.2009 (ind. Speciale ciechi ventisimisti), Trib. Genova 3.6.2009 (inv.civ citt. Marocco), Trib. Lucca 17.1.2013 (pensione inv.civ.), Trib. Tivoli 15.11.2011 (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), Trib. R.Emilia 3.7.2012 (ass. maternità comune familiare cittadino turco)</p>
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 74 D.Lgs 151/2001 già art. 66 L. 448/98
	Cittadino comunitario con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 74 D.Lgs 151/2001 già art. 66 L. 448/98</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi al comunitario che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 74 D.Lgs 151/2001 già art. 66 L. 448/98

	<p>Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione nei primi 3 mesi di soggiorno</p>	<p>NO</p>	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 74 D.Lgs 151/2001 già art. 66 L. 448/98</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi allo straniero che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</i></p>
	<p>Permesso di soggiorno apolide</p> <p>Familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide</p>	<p>NO</p>	<p>Art. 74 D.Lgs 151/2001 già art. 66 L. 448/98</p> <p>La norma non include fra i fruitori questa tipologia di stranieri. La problematica relativa alla concessione delle prestazioni assistenziali in favore degli apolidi, è raramente trattata</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>L'art. 1 TUI stabilisce l'obbligo di pari trattamento dell'apolide con il cittadino extracomunitario. Più oltre si spingono gli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 che prevedono il diritto di pari trattamento con il cittadino, in favore dell'apolide (e dei suoi familiari e superstiti) che ha esercitato il diritto di circolazione e di stabilimento nel territorio dell'Unione.</p> <p><i>Nell'allegato X del regolamento 883/2004 relativo alle prestazioni concesse ai cittadini comunitari residenti in Italia, questa prestazione non è presente. Essendo però concessa ai comunitari, in applicazione al principio di non discriminazione fra cittadini Comunitari e a quello di applicazione a questi soggetti degli stessi regolamenti, riteniamo vada concessa la prestazione agli apolidi e loro familiari e superstiti.</i></p> <p><i>Inoltre la Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata con L. 306/1962, stabilisce all'art. 23 che "in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini"</i></p> <p><i>Vedi inoltre, proprio sull'argomento specifico, Tribunale di Firenze n. 2940/2011 per la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni in favore di cittadina straniera titolare di Permesso per apolide. Nella pronuncia viene evidenziata la contrarietà del decreto istitutivo della prestazione, al divieto di discriminazione di</i></p>

			<i>cui all'art. 14 CEDU in caso di diritti fondamentali che mirano a soddisfare bisogni primari inerenti la sfera di tutela della persona umana</i>
ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO Concesso in casi particolari al padre o ad altri soggetti	Carta di soggiorno /Permesso soggiorno CE-per soggiornanti di lungo periodo	SI	Direttiva 2003/109 CE – Art. 49 Legge 488/99 – Art. 5 Decreto 452/2000 - Art. 75 Dlgs 151/2001
	Permesso soggiorno Asilo politico	SI	Art. 27 Decreto legislativo 251/2007
	Permesso soggiorno Protezione sussidiaria	SI	Art. 27 Decreto legislativo 251/2007
	Permesso per famiglia (rilasciato a familiari ricongiunti di titolare di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria)	SI	Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007 <i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i>
	Permesso soggiorno almeno di durata annuale	NO	Art. 49 Legge 488/99 - Art. 75 Dlgs 151/2001 POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE <i>Non abbiamo notizia di come l'INPS si comporti in caso di richieste presentate da lavoratrice straniera prive di carta di soggiorno. D'altra parte riteniamo che sia poco fruita in termini generali. Riteniamo comunque che l'esclusione dalla prestazione delle straniere regolarmente soggiornanti sia illegittima, anche perché è comunque legata ad un requisito contributivo (3 mesi di contributi versati nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione). Si può inoltre fare riferimento ai principi delle Sentenze C.C. 187/2010, 329/2011 e Sentenza 40/2013 della Corte Costituzionale, in quanto prestazioni</i>

			<p>essenziali al soddisfacimento di un bene primario della persona. E' opportuno perciò presentare le domande, in particolare per le lavoratrici domestiche, che molto spesso anche usufruendo dell'indennità di maternità dell'INPS, potrebbero avere una prestazione di importo inferiore alla maternità dello Stato.</p> <p>In caso di rigetto della prestazione per carenza del requisito del titolo di lungosoggiornanti, occorre avviare azioni amministrative e legali.</p>
	<p>Permesso di soggiorno anche di durata inferiore all'anno rilasciato a straniero che presenta legami con più di uno Stato Membro dell'Unione</p>	<p>SI</p>	<p><u>Regolamento UE 1231/2010</u> ha stabilito che il regolamento comunitario 883/2004 si applica anche ai cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento <u>883/2004</u> sono elencate <u>(allegato X)</u> le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese, e tra queste è compreso l'assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili e le pensioni ed indennità per ciechi e sordi.</p> <p>Nell'allegato X, questa prestazione non è inclusa. Essendo però la prestazione ovviamente accessibile ai cittadini comunitari, per parità di trattamento dobbiamo ritenere che l'accesso debba essere consentito anche a questi stranieri. In particolare la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazioni di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</p> <p>N.B. Il regolamento parla di “legami” con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di “lavoro” svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</p>

	<p>Permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno</p>	<p>NO</p>	<p>Art. 49 Legge 488/99 - Art. 75 Dlgs 151/2001</p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p><i>E' opportuno innanzitutto "rompere il fronte" per gli stranieri titolari di "semplice" permesso di durata di un anno o più.</i></p>
	<p>Lavoratrice o ex lavoratrice Tunisina, Marocchina, Algerina, Turca in possesso di permesso di soggiorno</p>	<p>NO</p>	<p>Art. 49 Legge 488/99 - Art. 75 Dlgs 151/2001</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>In questi casi, oltre a sostenere i principi delle sentenze della C.Cost. 187/2010, 329/2011 e Sentenza 40/2013 , si potrà chiedere l'applicazione degli accordi euro-mediterranei, sempre che lo straniero sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</i></p> <p><i>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini. Tra queste figurano anche prestazioni quali assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</i></p> <p><i>Anche se nell'allegato X questa prestazione non è inclusa, la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a</i></p>

			<p>valutazione di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</p> <p>Vedi anche Tribunale di Firenze 2940/2011 , per la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni in favore di cittadina straniera titolare di Permesso per apolide. Nella pronuncia viene evidenziata la contrarietà del decreto istitutivo della prestazione, al divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU in caso di diritti fondamentali che mirano a soddisfare bisogni primari inerenti la sfera di tutela della persona umana.</p> <p>Vedi sull'argomento Sentenza Cassazione 17966/11 che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra Comunità Europea e Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</p> <p>Vedi anche Trib. Verona 18.11.2009 (ind. Speciale ciechi ventisimisti), Trib. Genova 3.6.2009 (inv.civ citt. Marocco), Trib. Lucca 17.1.2013 (pensione inv.civ.), Trib. Tivoli 15.11.2011 (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), Trib. R.Emilia 3.7.2012 (ass. maternità comune familiare cittadino Turco)</p>
	Cittadina comunitaria con attestazione anagrafica dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 49 Legge 488/99 - Art. 75 Dlgs 151/2001
	Cittadina comunitaria con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 49 Legge 488/99 - Art. 75 Dlgs 151/2001</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi al comunitario che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 49 Legge 488/99 - Art. 75 Dlgs 151/2001

	<p>Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione nei primi 3 mesi di soggiorno</p>	<p>NO</p>	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 49 Legge 488/99 - Art. 75 Dlgs 151/2001</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi allo straniero che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>
	<p>Permesso di soggiorno apolide</p> <p>Familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide</p>	<p>NO</p>	<p>Art. 49 Legge 488/99 - Art. 75 Dlgs 151/2001</p> <p>La norma non include fra i fruitori questa tipologia di stranieri. La problematiche relativa alla concessione delle prestazioni assistenziali in favore degli apolidi, è raramente trattata.</p> <p>L'art. 1 TUI stabilisce l'obbligo di pari trattamento dell'apolide con il cittadino extracomunitario. Più oltre si spingono gli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 che prevedono il diritto di pari trattamento con il cittadino, in favore dell'apolide (e dei suoi familiari e superstiti), che ha esercitato il diritto di circolazione e di stabilimento nel territorio dell'Unione.</p> <p>Nell'allegato X del regolamento 883/2004 relativo alle prestazioni concesse ai cittadini comunitari residenti in Italia, questa prestazione non è presente. Essendo però concessa ai comunitari, in applicazione al principio di non discriminazione fra cittadini Comunitari e a quello di applicazione a questi soggetti degli stessi regolamenti, riteniamo vada concessa la prestazione agli apolidi e loro familiari e superstiti.</p> <p>Inoltre la Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata con L. 306/1962, stabilisce all'art. 23 che "in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini"</p>

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI	Carta di soggiorno /Permesso soggiorno CE-per soggiornanti di lungo periodo	NO	<p><u>Art. 65 Legge 448/98</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>La <u>Direttiva 2003/109 CE</u> stabilisce l'equiparazione dei titolari di permesso per lungosoggiornanti ai cittadini italiani. Sull'argomento vi sono numerosi pronunciamenti che hanno concesso la prestazione a cittadini stranieri lungosoggiornanti sulla base di questo principio: <u>Gorizia 351/2010; Roma 7561/2011; Milano 4694 e 4954 del 2012; Corte Appello Milano 7106/2012, ordinanza Venezia 24.1.2013.</u></p> <p>E' stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dal <u>Tribunale di Monza con ordinanza 241/2011.</u></p> <p>Appare evidente che occorre sull'argomento procedere senz'altro presentando le domande e procedendo con i ricorsi amministrativi e giudiziari fintanto che non avremo un pronunciamento della Corte.</p>
	Permesso soggiorno Asilo politico	SI	<p><u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u> <u>Circolare INPS n. 9 del 2010</u></p>
	Permesso soggiorno Protezione sussidiaria	SI	<p><u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u> <u>Circolare INPS 9/2010</u></p>
	Permesso per famiglia (rilasciato a familiari ricongiunti di titolare di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria)	SI	<p><u>Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</u></p> <p><i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i></p>
	Permesso soggiorno almeno di durata annuale	NO	<p><u>Art. 65 Legge 448/98</u></p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p>La prestazione è negata dalla norma anche ai titolari di permesso per lungosoggiornanti. Riteniamo però che al pari dei principi enunciati dalle sentenze della Corte Costituzionale in merito a prestazioni necessarie per la sussistenza delle persone, anche per questa prestazione, che viene concessa alle</p>

			<p><i>famiglie numerose con reddito ISEE molto basso, occorre procedere con le azioni giudiziarie anche per i titolari di permesso di durata annuale. D'altra parte anche nella remissione alla Corte Costituzionale, del Tribunale di Monza, si chiede che venga dichiarata l'incostituzionalità della norma laddove è concessa esclusivamente ai cittadini italiani o comunitari.</i></p>
	<p>Permesso di soggiorno anche di durata inferiore all'anno rilasciato a straniero che presenta legami con più di uno Stato Membro dell'Unione</p>	NO	<p><u>Art. 65 Legge 448/98</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>La giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazioni di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>Nell'<u>allegato X, del Regolamento 883/2004</u> questa prestazione non è inclusa. Essendo però la prestazione ovviamente accessibile ai cittadini comunitari, per parità di trattamento dobbiamo ritenere che l'accesso debba essere consentito anche a questi stranieri. In particolare la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazione di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>N.B. Il regolamento parla di "legami" con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di "lavoro" svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</i></p>
	<p>Permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno</p>	NO	<p><u>Art. 65 Legge 448/98</u></p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p><i>E' opportuno innanzitutto "rompere il fronte" per gli stranieri titolari di permesso per lungosoggiornanti e di "semplice" permesso di durata di un anno o più.</i></p>

	Lavoratori o ex lavoratori Tunisini , Marocchini , Algerini , Turchi in possesso di permesso di soggiorno e loro familiari	NO	<p>Art. 65 Legge 448/98</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>In questi casi, oltre a sostenere i principi delle sentenze della C.Cost. 187/2010 e 329/2011 e Sentenza 40/2013, si potrà chiedere l'applicazione degli accordi euro-mediterranei, sempre che il richiedente sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</i></p>
			<p><i>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini. Tra queste figurano anche prestazioni quali assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</i></p> <p><i>Anche se nell'allegato X questa prestazione non è inclusa, la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazione di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>Vedi anche Tribunale di Firenze 2940/2011, per la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni in favore di cittadina straniera titolare di Permesso per apolide. Nella pronuncia viene evidenziata la contrarietà del decreto istitutivo della prestazione, al divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU in caso di diritti fondamentali che mirano a soddisfare bisogni primari inerenti la sfera di tutela della persona umana.</i></p> <p><i>Vedi sull'argomento Sentenza Cassazione 17966/11 che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa</i></p>

			<p>subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra Comunità Europea e Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</p> <p>Vedi anche Trib. Verona 18.11.2009 (ind. Speciale ciechi ventisimisti), Trib. Genova 3.6.2009 (inv.civ citt. Marocco), Trib. Lucca 17.1.2013 (pensione inv.civ.), Trib. Tivoli 15.11.2011 (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), Trib. R.Emilia 3.7.2012 (ass. maternità comune familiare cittadino Turco)</p>
	Cittadina comunitaria con attestazione anagrafica dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 65 Legge 448/98
	Cittadina comunitaria con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 65 Legge 448/98 c</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi al comunitario che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 65 Legge 448/98
	Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione nei primi 3 mesi di soggiorno	NO	<p>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 65 Legge 448/98</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Vedi sentenza Trib. Treviso 13/12/2011 che concede la prestazione nei primi 3 mesi allo straniero che si era iscritto all'anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore</p>

<p>Permesso di soggiorno apolide</p> <p>Familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide</p>	<p>NO</p>	<p><u>Art. 65 Legge 488/98</u></p> <p><i>La norma non include fra i fruitori questa tipologia di stranieri. Fra l'altro non abbiamo avuto notizia di domande presentate per questa casistica.</i></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>L'art. 1 TUI stabilisce l'obbligo di pari trattamento dell'apolide con il cittadino extracomunitario. Più oltre si spingono gli <u>artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004</u> che prevedono il diritto di pari trattamento con il cittadino, in favore dell'apolide (e dei suoi familiari e superstiti) che ha esercitato il diritto di</i></p>
		<p><i>circolazione e di stabilimento nel territorio dell'Unione.</i></p> <p><i>Nell'<u>allegato X del Regolamento 883/2004</u> relativo alle prestazioni concesse ai cittadini comunitari residenti in Italia, questa prestazione non è presente. Essendo però concessa ai comunitari, in applicazione al principio di non discriminazione fra cittadini Comunitari e a quello di applicazione a questi soggetti degli stessi regolamenti, riteniamo vada concessa la prestazione agli apolidi e loro familiari e superstiti.</i></p> <p><i>Inoltre la <u>Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata con L. 306/1962</u>, stabilisce all'art. 23 che “in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini”</i></p>

SOCIAL CARD o CARTA ACQUISTI	Extracomunitari e comunitari	NO	<p>DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 e Decreto attuativo M. Economia e Finanze 16/9/2008</p> <p>INDICAZIONI OPERATIVE</p> <p><i>La norma prevede l'accesso esclusivamente ai cittadini italiani. E' certamente illegittima l'esclusione dei cittadini comunitari (v. anche Sentenze Tribunale Trieste 19/09/2012 e 26/01/2012), come pure l'esclusione dei titolari di permesso per lungosoggiornanti, tanto che la nuova Carta Acquisti, stabilita dal Governo Monti, che dovrebbe essere avviata con una fase sperimentale soltanto nelle grandi città, prevede l'accesso anche ai comunitari ed agli stranieri lungosoggiornanti. Non era previsto e non lo è nella nuova formulazione, l'accesso ai titolari di asilo politico o protezione sussidiaria. Appare evidente che una prestazione quale la Carta Acquisti, destinata ai cittadini ultra 65 anni o alle famiglie in cui sono presenti minori di 4 anni con redditi ISEE inferiori a 6.700 euro, è senz'altro una prestazione destinata a soddisfare bisogni primari (viene "elargita" la somma di 40 euro mensili!). Pertanto sarebbe necessario procedere con le azioni giudiziarie a partire dai cittadini comunitari, fino ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con permesso di durata annuale, come pure per i cittadini appartenenti ai Paesi che hanno sottoscritto gli accordi euro-mediterranei che sono o sono stati lavoratori nel nostro Paese</i></p>
---	------------------------------	----	--

L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

L'assegno al nucleo familiare spetta al lavoratore anche cittadino extraeuropeo. Nel nucleo vanno sempre compresi i familiari residenti nel nostro Paese. **Evidenziamo qui i casi in cui possono essere ricompresi anche i familiari residenti all'estero.**

RICHIEDENTE L'ANF ANCHE PER I FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO	NORMATIVE DI RIFERIMENTO												
Comunitari con attestazione anagrafica e loro superstiti	Regolamenti comunitari												
Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione e Carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell'Unione e loro superstiti	Regolamenti comunitari												
Permesso di soggiorno per Asilo Politico	Art. 2 Regolamento CE 883/2004 e Art. 25 e 27 Decreto legislativo 251/2007												
Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria	Art. 2 Regolamento Ce 883/2004 e Art. 25 e 27 Decreto legislativo 251/2007												
Permesso di soggiorno Apolide Familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide	La problematica relativa alla concessione delle prestazioni assistenziali in favore degli apolidi è raramente trattata. L'art. 1 TUI stabilisce l'obbligo di pari trattamento dell'apolide con il cittadino extracomunitario. Più oltre si spingono gli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 che prevedono il diritto di pari trattamento con il cittadino, in favore dell'apolide (e dei suoi familiari e superstiti) che ha esercitato il diritto di circolazione e stabilimento nel territorio dell'Unione. Inoltre la Convenzione di New York del 28.09.1954 , ratificata con L. 306/1962 , stabilisce all'art. 23 che "in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini"												
Stranieri Marocchini , Algerini , Turchi in possesso di permesso di soggiorno anche stagionale	Gli accordi euro-mediterranei, all'art. 68 c. 3 stabiliscono che questi lavoratori (o pensionati), usufruiscono dell'ANF per i familiari residenti all'interno della Comunità Europea												
Titolari di permesso di soggiorno anche stagionale	Solo se cittadini dei seguenti Paesi: <table border="1" data-bbox="900 1086 2033 1393"> <tbody> <tr> <td>Capo Verde</td> <td>Ex Jugoslavia</td> </tr> <tr> <td>Macedonia</td> <td>Croazia</td> </tr> <tr> <td>Bosnia</td> <td>Svizzera</td> </tr> <tr> <td>Liechtenstein (Islanda e Norvegia)</td> <td>Principato di Monaco</td> </tr> <tr> <td>San Marino</td> <td>Santa Sede</td> </tr> <tr> <td>Tunisia (nel limite di 4 figli)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Capo Verde	Ex Jugoslavia	Macedonia	Croazia	Bosnia	Svizzera	Liechtenstein (Islanda e Norvegia)	Principato di Monaco	San Marino	Santa Sede	Tunisia (nel limite di 4 figli)	
Capo Verde	Ex Jugoslavia												
Macedonia	Croazia												
Bosnia	Svizzera												
Liechtenstein (Islanda e Norvegia)	Principato di Monaco												
San Marino	Santa Sede												
Tunisia (nel limite di 4 figli)													

Pensionati regolarmente soggiornanti, cittadini dei seguenti paesi	Australia Canada Norvegia USA Uruguay
Stranieri regolarmente soggiornanti che presentino legami con almeno due Stati UE anche con permesso per lavoro stagionale	In questo caso hanno diritto agli ANF anche per i familiari residenti all'estero, pur in assenza di convenzioni bilaterali o di trattamenti di reciprocità, in base a quanto stabilito dal <u>Regolamento UE 1231/2004</u>